



**CAPITOLATO TECNICO E CONDIZIONI PARTICOLARI DI CONTRATTO**

**INDAGINE DI MERCATO PER L’AFFIDAMENTO, IN CONCESSIONE, DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL  
BAR INTERNO AL PRESIDIO OSPEDALIERO “A. MURRI” DI FERMO**

---

**Azienda Sanitaria Unica Regionale**

Sede Legale: via Oberdan, 2 – 60122 Ancona  
C.F. e P.IVA 02175860424

**Area Vasta n. 4**

Sede Amministrativa: Via Zeppilli, 18 – 63900 Fermo - FM  
Tel. 0734.625111 - Fax 0734.6252019

e-mail: [direzione.av4@sanita.marche.it](mailto:direzione.av4@sanita.marche.it) - Pec: [areavasta4.asur@emarche.it](mailto:areavasta4.asur@emarche.it) - [www.asurzona11.marche.it](http://www.asurzona11.marche.it)

**Comuni:** Altidona, Amandola, Belmonte Piceno, Campofilone, Falerone, Fermo, Francavilla d'Ete, Grottazzolina, Lapedona, Magliano di Tenna, Massa Fermana, Monsampietro Morico, Montappone, Montefalcone Appennino, Montefortino Monte Giberto, Montegranaro, Montegiorgio, Monteleone di Fermo, Montelparo, Monterinaldo, Monterubbiano, Monte San Pietrangeli, Monte Urano, Monte Vidon Combatte, Monte Vidon Corrado, Montottone, Moresco, Ortezzano, Pedaso, Petritoli, Ponzano di Fermo, Porto San Giorgio, Porto Sant'Elpidio, Rapagnano, Santa Vittoria in Matenano, Sant'Elpidio a Mare, Servigiano, Smerillo, Torre San Patrizio.

## 1. Oggetto e obiettivi

Il presente capitolato ha per oggetto l'affidamento, in concessione, del servizio di gestione del BAR interno al Presidio Ospedaliero "A. Murri" di Fermo, per le esigenze di ristoro dell'utenza e del personale dipendente, per una durata di mesi 72. L'aggiudicazione avverrà a lotto unico. Il dettaglio delle prestazioni è descritto di seguito.

## 2. Prestazioni

La concessione ha per oggetto l'espletamento dei seguenti servizi, da svolgersi all'interno di un'area situata al piano primo del Presidio Ospedaliero "A. Murri" di Fermo, in Via Murri n° 21, per una superficie di mq. 65:

- a. Esercizio-Bar;
- b. Vendita di generi appartenenti al settore non alimentare;
- c. Rivendita di giornali e riviste;
- d. Gestione di n° 1 set di Distributori automatici, salva la facoltà di installare ulteriori distributori automatici previa autorizzazione della Stazione Concedente.

Le caratteristiche e specifiche tecniche delle prestazioni e dei servizi di seguito descritti devono considerarsi minime.

### 2.1 Esercizio-Bar

Formano oggetto di vendita o somministrazione tutti i beni rientranti nelle categorie riferite all'esercizio commerciale di un bar, come di seguito genericamente rappresentati: alimenti preconfezionati (prodotti dolciari anche da forno, pasticceria dolce e salata, bibite e bevande analcoliche, succhi di frutta, acqua minerale, caramelle, chewing gum, gelati, ecc.); preparazioni alimentari estemporanee su richiesta del cliente (caffetteria con latte fresco e caffè composto da miscele di ottima qualità come ad es. robusta e arabica, ecc.); preparazioni alimentari giornaliere (panini, tramezzini, piadine, insalate, macedonie di frutta, prodotti precotti surgelati e non surgelati in monoporzione, ecc.); prodotti di pasticceria dolce e salata e di panetteria (es. pizette) da consumarsi entro 24 ore dalla produzione.

È consentito l'utilizzo, in situazioni eccezionali, di materie prime congelate e surgelate da rigenerare. L'attività di riscaldamento degli alimenti dovrà essere svolta con attrezzature elettriche e/o microonde. Non sono ammessi prodotti alimentari non attinenti con la specifica natura dell'attività. La somministrazione o vendita dei prodotti non preconfezionati deve avvenire direttamente da parte degli operatori del concessionario tramite appositi utensili (pinze, ecc), in modo tale da impedire l'accesso diretto degli utenti a tali prodotti.

Il concessionario si impegna, relativamente alla concessione dell'esercizio-bar, ad utilizzare, somministrare e vendere prodotti provvisti di autorizzazione sanitaria o registrati/riconosciuti ai sensi della normativa nazionale e comunitaria vigente, appartenenti a marche di consolidata affidabilità alimentare, anche in relazione all'alto grado di commerciabilità dei prodotti e di conformità ai requisiti ed ai criteri previsti dalle leggi nazionali comunitarie vigenti in materia. Tutte le tipologie degli alimenti e delle bevande che saranno venduti o somministrati devono essere etichettati nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria.

Tutti i materiali destinati a venire a contatto diretto o indiretto con gli alimenti devono essere idonei per gli alimenti a cui sono destinati e alla loro utilizzazione ed essere conformi ai requisiti previsti dalle normative nazionali e comunitarie. Tali alimenti dovranno essere garantiti al mattino in quantità adeguata a soddisfare le esigenze del personale dipendente e dell'utenza, come da composizione di cui al Disciplinare di gara.

Nel locale bar deve essere disponibile e consultabile dagli utenti l'elenco degli ingredienti e degli allergeni, così come previsto dal Regolamento CE 1169/11. Nell'ambito dei prodotti alimentari preconfezionati dovrà essere garantita la linea dei prodotti per celiaci e diabetici. Ai sensi della normativa vigente è proibito detenere, somministrare o vendere, anche per asporto, bevande appartenenti alla categoria degli alcolici e superalcolici. È fatto obbligo al concessionario di predisporre modalità espositive della merce posta in vendita che siano consone al contesto ospedaliero in cui l'attività è inserita.

---

### Azienda Sanitaria Unica Regionale

Sede Legale: via Oberdan, 2 – 60122 Ancona  
C.F. e P.IVA 02175860424

#### Area Vasta n. 4

Sede Amministrativa: Via Zeppilli, 18 – 63900 Fermo - FM  
Tel. 0734.625111 - Fax 0734.6252019

e-mail: [direzione.av4@sanita.marche.it](mailto:direzione.av4@sanita.marche.it) - Pec: [areavasta4.asur@emarche.it](mailto:areavasta4.asur@emarche.it) - [www.asurzona11.marche.it](http://www.asurzona11.marche.it)

Il concessionario individua, previa autorizzazione da parte della Stazione Concedente nell'ambito dell'area messa a disposizione per la gestione del bar o adiacente, la collocazione di tavolini a "seduta" per accogliere l'utenza, interna ed esterna, allo scopo di favorire un confortevole momento di relax durante la consumazione. Nel locale del bar sono proibiti giochi di qualsiasi genere; in particolare è vietata l'installazione di macchine per videogiochi e slot machines. È inoltre vietato al concessionario affiggere cartelli pubblicitari che non riguardino i prodotti dalla stessa utilizzati e/o posti in vendita.

## 2.2 Vendita di generi appartenenti al settore non alimentare

La concessione in oggetto prevede la gestione dell'esercizio di vendita di generi appartenenti al settore non alimentare (D.Lgs. n.114/98 e s.m.i.). La vendita dei generi del settore non alimentare, non deve intendersi rivolta a qualsivoglia prodotto non alimentare, ma a quelli sostanzialmente riconducibili alle necessità di una degenza ospedaliera o di visita di cortesia ai pazienti. In particolare, è obbligatoria/vincolante, in relazione alla caratteristica dell'esercizio posto a servizio di una struttura ospedaliera, la vendita di articoli per la pulizia e l'igiene personale, di penne, notes o similari, schede telefoniche e biglietti di mezzi pubblici. Si fa divieto di far sporgere involucri, pacchi e merce in genere fuori dagli spazi preposti all'espletamento dell'attività commerciale e di ogni altra ingerenza fuori luogo che possa ostacolare il normale svolgimento delle attività ospedaliere. È vietata la vendita, anche tramite distributori automatici, di tabacchi.

## 2.3 Vendita di giornali e riviste

Nel locale oggetto della presente concessione dovrà essere previsto un apposito ed adeguato spazio adibito a rivendita di prodotti vari di editoria (es: quotidiani, giornali, periodici, riviste, libri, ecc...). Il concessionario dovrà farsi cura di non porre in particolare evidenza giornali o periodici che trattino argomenti atti a pregiudicare l'immagine della Stazione Concedente. Inoltre è vietata l'esposizione e la vendita di giornali, riviste e materiale pornografico.

## 2.4 Gestione di n° 1 set di distributori automatici

Il concessionario dovrà garantire, per tutta la durata del contratto, senza oneri per la Stazione Concedente, il funzionamento di n° 1 set di almeno 2 distributori automatici di generi di consumo (bevande calde, generi alimentari e bevande fredde), a copertura degli orari di chiusura del bar. È fatta salva la facoltà di installare ulteriori distributori automatici, limitatamente ai locali comuni del Presidio Ospedaliero, previa autorizzazione della Stazione Concedente, ai quali si applicheranno le medesime disposizioni previste nel presente capitolato per il set di distributori di cui al presente articolo. L'indicazione dell'esatta ubicazione dei distributori sarà comunicata dalla Stazione Concedente. Il concessionario dovrà garantire, a sue spese, la perfetta funzionalità dei distributori.

Il concessionario è tenuto ad assicurare l'erogazione dei prodotti mediante distributori automatici in perfetto stato, tale da garantirne la piena funzionalità ed efficienza, per tutto il periodo contrattuale. Le apparecchiature devono essere rispondenti alle prescrizioni antinfortunistiche ed alle norme vigenti in materia di sicurezza degli impianti e prevenzione incendi a norma del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., e dovranno rispettare i parametri di rumorosità e tossicità previsti dalla legge. Il distributore deve poter essere utilizzato con i principali sistemi di pagamento presenti sul mercato ed essere muniti di gettoniera elettronica che accetti monete di diversa pezzatura (da € 0,05 ad € 2,00) nonché dotati di dispositivi "rendi resto" e di lettore per strumenti elettronici di pagamento (chiavi, schede, app, ecc.); il predetto sistema elettronico deve essere ricaricabile tramite monete/banconote. Il distributore deve essere provvisto di display che visualizzi la somma delle monete introdotte e di dispositivo rendi-resto; deve, inoltre, segnalare l'eventuale indisponibilità del prodotto. Il concessionario deve garantire, in caso di malfunzionamento dei distributori o di mancata o difettosa erogazione dei prodotti richiesti, la restituzione dei soldi indebitamente trattenuti.

I prodotti disponibili nel distributore dovranno possedere le seguenti caratteristiche:

- a) Le bevande e gli alimenti erogati dai distributori devono essere di ottima qualità, di primarie marche, di odore e sapore gradevoli, esenti da O.G.M. (Organismi Geneticamente Modificati), prodotti ed etichettati in conformità alle vigenti disposizioni della legislazione alimentare;
- b) il caffè decaffeinato deve essere stato prodotto con tecnologie di estrazione della caffeina che utilizzino acqua e/o anidride carbonica, ma non altri solventi;

---

### Azienda Sanitaria Unica Regionale

Sede Legale: via Oberdan, 2 – 60122 Ancona  
C.F. e P.IVA 02175860424

#### Area Vasta n. 4

Sede Amministrativa: Via Zeppilli, 18 – 63900 Fermo - FM  
Tel. 0734.625111 - Fax 0734.6252019

e-mail: [direzione.av4@sanita.marche.it](mailto:direzione.av4@sanita.marche.it) - Pec: [areavasta4.asur@emarche.it](mailto:areavasta4.asur@emarche.it) - [www.asurzona11.marche.it](http://www.asurzona11.marche.it)

- c) sulla confezione di ciascun prodotto deve essere riportata ogni indicazione richiesta dalla vigente normativa in materia di etichettatura;
- d) le bevande e gli alimenti erogati/distribuiti devono essere prodotti in stabilimenti o laboratori autorizzati/notificati/riconosciuti, in conformità con quanto stabilito dalla vigente legislazione alimentare;
- e) le bevande, con esclusione di quelle calde, devono essere distribuite nei contenitori originali della casa produttrice;
- f) i prodotti non consumati devono essere sostituiti prima del superamento della data di scadenza o del termine minimo di conservazione, indicati sulla confezione dei prodotti stessi;
- g) il rifornimento dei distributori deve essere costante, conforme alle esigenze e consumi degli utenti e tale che ogni giorno siano disponibili tutti i prodotti erogati;
- h) nessun prodotto (bevande e alimenti) erogato dai distributori deve contenere alcol (es. merendine tipo “fiesta” e cioccolatini tipo “mon cheri”);
- i) per esigenze di carattere stagionale o per mutate preferenze dei consumatori l’impresa aggiudicataria potrà proporre l’erogazione di ulteriori prodotti in aggiunta a quelli indicati in offerta;
- l) la non osservanza di quanto stabilito nel presente articolo, la vendita di prodotti alterati, in cattivo stato di conservazione o contenenti sostanze nocive o, in ogni caso, non conformi alle norme igienico-sanitarie, costituiscono inadempimento contrattuale, oltre ad essere soggette alle eventuali sanzioni di legge.

La Stazione Concedente si riserva la facoltà di chiedere la sostituzione o la non distribuzione di prodotti dei quali, per giustificato motivo, non ritenga opportuna l'erogazione. È proibito erogare bevande appartenenti alla categoria degli alcolici e superalcolici.

### 3. Obblighi del concessionario

- 3.1 Adattamento locale;
- 3.2 Spese di conduzione e manutenzione
- 3.3 Obblighi normativi e igienico-sanitari
- 3.4 Ulteriori obblighi del concessionario

#### 3.1 Adattamento locale

Il concessionario dovrà provvedere, a sua cura e a proprie spese, e senza nulla pretendere dalla Stazione Concedente, a titolo di rimborso o altro, neppure al termine del contratto, all’adattamento e all’arredo del locale messo a disposizione dalla Stazione Concedente – come da planimetria allegata al presente Capitolato (Allegato n. II – Planimetria locale) – nonché all’idonea attrezzatura da inserirvi (bancone, accessori e macchine). Tali adattamenti, arredi ed attrezzature dovranno essere, prima dell’installazione, dichiarati idonei dalla Stazione Concedente e corrispondere al progetto di allestimento. Gli arredi e le attrezzature installati rimarranno di proprietà del concessionario. Al termine del rapporto o in caso di risoluzione dello stesso il concessionario dovrà rendere libero dagli stessi il locale e riconsegnarlo alla Stazione Concedente entro dieci giorni, senza poter pretendere somma alcuna a qualsiasi titolo per la suddetta attività; salva comunque la facoltà per la Stazione Concedente o per il nuovo concessionario di riscattare, secondo il loro valore di mercato, detti arredi e attrezzature. Ogni ulteriore aggiunta in corso di contratto che non possa essere rimossa in qualunque momento senza danneggiare il locale ed ogni altra innovazione non potrà essere fatta dal concessionario senza il preventivo consenso scritto della Stazione Concedente. La Stazione Concedente potrà, per esigenze proprie di servizio e di organizzazione, variare il locale affidato, con il limite di due interventi di variazione durante la durata del contratto. In tal caso tutte le spese inerenti il trasferimento degli arredi e delle attrezzature nel nuovo locale assegnato saranno a carico del concessionario.

#### 3.2 Spese di conduzione e manutenzione

Il concessionario è tenuto al pagamento di una quota annua forfetaria di € 2.500,00 per quanto concerne le spese relative alle utenze (luce, acqua, riscaldamento, ecc.) fornite dalla Stazione Concedente. La predetta quota annua dovrà pagarsi in rate trimestrali posticipate, di un importo pari ad € 625,00 ciascuna, entro il giorno 15 del mese successivo al trimestre di riferimento presso la Banca Tesoriere dell’ASUR – Area Vasta 4 di Fermo. In caso di ritardato pagamento anche di un solo giorno, la Stazione Concedente si riserva la facoltà di applicare penali, come stabilito all’art. 8 (Penali) del presente Capitolato. Saranno a carico del concessionario le riparazioni di ordinaria manutenzione; non provvedendovi il concessionario, vi provvederà la Stazione Concedente, prelevandone la relativa spesa dalla garanzia fideiussoria. A tali fini, la Stazione Concedente potrà in qualunque

---

#### Azienda Sanitaria Unica Regionale

Sede Legale: via Oberdan, 2 – 60122 Ancona  
C.F. e P.IVA 02175860424

#### Area Vasta n. 4

Sede Amministrativa: Via Zeppilli, 18 – 63900 Fermo - FM  
Tel. 0734.625111 - Fax 0734.6252019

e-mail: [direzione.av4@sanita.marche.it](mailto:direzione.av4@sanita.marche.it) - Pec: [areavasta4.asur@emarche.it](mailto:areavasta4.asur@emarche.it) - [www.asurzona11.marche.it](http://www.asurzona11.marche.it)

momento ispezionare o far ispezionare il locale concesso per verificare lo stato di conservazione degli stessi e richiedere gli eventuali interventi di ordinaria manutenzione di competenza del concessionario.

### 3.3 Obblighi normativi e igienico-sanitari

Il concessionario, al fine di poter iniziare l'attività, dovrà presentare, a proprio onere, presso lo Sportello Unico delle Attività Produttive di Fermo (SUAP) apposita SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività). A tale fine il concessionario, anche prima dell'inizio della gestione, dovrà esibire alla Stazione Concedente, qualora ne faccia richiesta, le relative notifiche, SCIA, comunicazioni e autorizzazioni rilasciate dalle Autorità competenti. Le attrezzature e l'arredamento devono rispettare i requisiti previsti dal Reg. CE 29.04.2004 n.852 e s.m.i. e dal Regolamento Comunale d'Igiene ove esistente. Il concessionario deve mantenere uno standard elevato di pulizia e decoro del locale, attrezzature, arredi e suppellettili e attenersi a tutte le prescrizioni eventualmente impartite dalla Stazione Concedente e/o Autorità competenti. La frequenza delle pulizie dovrà essere tale da garantire ambiente ed arredi costantemente puliti anche nelle ore di punta. Esse dovranno essere eseguite evitando la contaminazione degli alimenti e bevande. Il concessionario è inoltre obbligato a tenere in dotazione bicchieri monouso con certificazione MOCA, dotati di coperchio di materiale biodegradabile per i clienti che ne facciano esplicita richiesta. Tutti i rifiuti prodotti dall'attività esercitata devono essere gestiti ai sensi del D.Lgs. n.152/06 "Norme in materia ambientale" e s.m.i., del Reg. CE n.852/2004 "Igiene degli Alimenti" e s.m.i., e del Regolamento comunale d'Igiene, senza arrecare danni alla salute e all'ambiente. Gli eventuali rifiuti speciali pericolosi o non pericolosi e/o i rifiuti urbani e/o assimilabili agli urbani devono essere smaltiti nel rispetto della normativa vigente a carico del concessionario. Il concessionario ha l'obbligo di uniformarsi alle modalità di gestione dei rifiuti (es: raccolta differenziata, procedure e/o disposizioni interne) della Stazione Concedente e deve posizionare contenitori idonei per la raccolta delle diverse tipologie: rifiuto indifferenziato, vetro, plastica, carta, organico, ecc. I contenitori e la modalità di gestione degli stessi (es: pulizia, movimentazione, smaltimento) devono essere concordati con la Stazione Concedente ma rimangono a carico del concessionario. I rifiuti non devono essere depositati anche temporaneamente in aree o zone non destinate a tale scopo.

### 3.4 Ulteriori obblighi del concessionario

Il concessionario è custode del locale assegnato e si obbliga a condurre l'esercizio con serietà, diligenza e decoro, con riguardo alle prescrizioni che la Stazione Concedente intenderà impartirgli durante l'espletamento del contratto. Non potrà cedere o subaffittare in tutto o in parte il locale oggetto del presente affidamento, come non potrà servirsi degli stessi per adibirli ad uso diverso da quello indicato in contratto. Non potrà inoltre utilizzare in alcun modo gli spazi non assegnati con la presente procedura. Il concessionario deve specificatamente:

- a. assicurare il regolare e perfetto svolgimento di tutti i servizi inerenti alla gestione del *bar*;
- b. mantenere aperto l'esercizio almeno dalle ore 6:00 alle ore 18:00 di tutti i giorni dell'anno, compresi i festivi;
- c. osservare tutte le disposizioni in materia di igiene e sicurezza stabilite dalla normativa nazionale e locale in materia vigente, come meglio specificato all'art. 3.3 del presente Capitolato, e si assumerà tutte le responsabilità civili, penali e amministrative derivanti dalla conduzione dell'esercizio in oggetto;
- d. provvedere al pagamento di tutti i contributi e tasse inerenti alla gestione del *bar* e al rilascio, a proprio carico, delle necessarie autorizzazioni di legge e attestazioni per la somministrazione al pubblico di alimenti e di bevande;
- e. ottemperare alle disposizioni impartite dalla Direzione Medica Ospedaliera, per quanto di competenza.

### 4. Prodotti e prezzi

I prezzi dei generi di consumo in vendita nel *bar* e di quelli erogati dai *distributori automatici* non potranno superare i prezzi dei listini allegati al presente capitolato (All. III – Listino prezzi BAR P.O. "A Murri" di Fermo e All. IV – Listino prezzi set Distributori automatici P.O. "A. Murri" di Fermo); l'elenco di cui ai predetti allegati concerne la dotazione minima dei prodotti in vendita ed erogati. I prezzi di altri eventuali prodotti in vendita nel *bar* o erogati dal *distributore automatico* non compresi nei predetti listini sono stabiliti dal concessionario in relazione ai prezzi di mercato. La Stazione Concedente si riserva di effettuare apposite indagini di mercato per verificare la congruità dei prezzi. I prezzi dei generi di consumo in vendita nel *bar* dovranno essere affissi in tabelle facilmente visibili. Il concessionario sarà, altresì, tenuto ad accettare i buoni colazione, erogati dalla Stazione Concedente a favore di determinate categorie di utenti, che danno diritto a:

- a. fette biscottate / pasta confezionata / pasta fresca;
- b. caffè / cappuccino/ latte caldo/ thè / camomilla.

---

#### Azienda Sanitaria Unica Regionale

Sede Legale: via Oberdan, 2 – 60122 Ancona  
C.F. e P.IVA 02175860424

#### Area Vasta n. 4

Sede Amministrativa: Via Zeppilli, 18 – 63900 Fermo - FM  
Tel. 0734.625111 - Fax 0734.6252019

e-mail: [direzione.av4@sanita.marche.it](mailto:direzione.av4@sanita.marche.it) - Pec: [areavasta4.asur@emarche.it](mailto:areavasta4.asur@emarche.it) - [www.asurzona11.marche.it](http://www.asurzona11.marche.it)

#### 5. Canone e pagamenti

Il canone di aggiudicazione dovrà pagarsi, in rate trimestrali posticipate, entro il giorno 15 del mese successivo al trimestre di riferimento presso la Banca Tesoriere dell'ASUR – Area Vasta 4 di Fermo e sarà da intendersi quale corrispettivo per l'affidamento della gestione in oggetto, escludendosi esplicitamente che lo stesso possa essere considerato quale canone di locazione del locale stesso. I pagamenti decorreranno dalla data di consegna del locale al concessionario. Il concessionario non potrà in alcun modo ritardare il pagamento del canone oltre i termini stabiliti e non potrà far valere alcuna azione o eccezione se non dopo eseguito il pagamento delle rate dovute. In caso di ritardato versamento anche di un solo giorno, la Stazione Concedente si riserva la facoltà di applicare penali, come stabilito all'art. 8 (Penali) del presente Capitolato; salva la facoltà della Stazione Concedente di risolvere il contratto e di esercitare le conseguenti azioni, secondo quanto previsto dall'art. 19 (Risoluzione) del presente Capitolato.

#### 6. Sicurezza e DUVRI

L'aggiudicatario assicura il rispetto rigoroso di tutte le disposizioni di legge in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Tutti gli oneri di legge, compresi quelli assicurativi, contributivi, previdenziali e quelli riguardanti l'adempimento alle norme anti-infortunistiche e gli obblighi assicurativi, sono a carico dell'aggiudicatario. La stazione appaltante è esonerata da ogni eventuale responsabilità comunque derivante dagli inadempimenti agli obblighi succitati ovvero da qualsiasi altra violazione di Legge connessa all'oggetto della presente fornitura.

Con riferimento ai rischi da interferenza, individuabili per le prestazioni concretamente svolte presso le strutture ASUR AV4, non sono stati individuati costi aggiuntivi. L'aggiudicatario avrà l'obbligo di conformarsi alle prescrizioni ed alle cautele indicate dalla Stazione Concedente nel DUVRI, eventualmente modificato in seguito alle osservazioni presentate in sede di offerta. La violazione di tale obbligo importerà inadempimento contrattuale, sanzionabile a norma del presente capitolato. Successivamente alla comunicazione di aggiudicazione, l'aggiudicatario potrà contattare l'Ufficio Prevenzione e Protezione della AV4 (tel. 0734/6252808 spp.av4@sanita.marche.it) per gli adempimenti previsti dal D. Lgv. 81/2008 in materia di sicurezza. In sede di offerta i singoli concorrenti potranno proporre eventuali modifiche o integrazioni del DUVRI allegato, che saranno esaminate e discusse successivamente all'aggiudicazione definitiva. La mancata proposta di modifiche o integrazioni importerà accettazione definitiva del DUVRI allegato.

La stima dei concorrenti fatta in sede di offerta relativamente ai costi aziendali afferenti alla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi dell'art. 95 D. Lgv. 50/2016, cui si rinvia per ogni maggior dettaglio, dovrà essere indicativamente non inferiore allo 0,5%; salvo adeguata motivazione.

#### 7. Verifiche

Ferme le modalità di verifica del concessionario eventualmente proposte dallo stesso in sede di offerta, la Stazione Concedente può in ogni momento verificare il corretto andamento del contratto. A discrezione del DEC, la funzione di controllo potrà essere affidata ad un soggetto terzo il quale dovrà attivarsi secondo apposito protocollo, descrittivo delle obbligazioni contrattuali e debitamente portato a conoscenza del concessionario.

Qualora dal controllo del soggetto terzo dovessero emergere delle non conformità tali comportare inadempimento, gli oneri del controllo medesimo saranno addebitati al concessionario in aggiunta all'eventuale penale, se dovuta.

A richiesta della Stazione Concedente, il concessionario è obbligato a documentare senza ritardo la provenienza o filiera dei beni e prodotti forniti. Il concessionario aggiorna in ogni caso senza ritardo la Stazione Concedente sull'andamento della concessione e su eventuali criticità rilevate nei confronti dell'utenza.

#### 8. Penali

In caso di inadempimento anche parziale delle obbligazioni contrattuali, il RUP formula contestazione all'aggiudicatario, assegnando un termine di gg. 15 per le eventuali controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, comunica la penale in misura da stabilirsi, sentito il responsabile dell'esecuzione se del caso, in misura compresa tra lo 0,1% e il 2% dell'importo del canone concessorio annuo, per un importo comunque non inferiore a € 100,00, da

---

#### Azienda Sanitaria Unica Regionale

Sede Legale: via Oberdan, 2 – 60122 Ancona

C.F. e P.IVA 02175860424

#### Area Vasta n. 4

Sede Amministrativa: Via Zeppilli, 18 – 63900 Fermo - FM

Tel. 0734.625111 - Fax 0734.6252019

e-mail: [direzione.av4@sanita.marche.it](mailto:direzione.av4@sanita.marche.it) - Pec: [areavasta4.asur@emarche.it](mailto:areavasta4.asur@emarche.it) - [www.asurzona11.marche.it](http://www.asurzona11.marche.it)

determinare in relazione alla gravità ed alle conseguenze dell'inadempimento (grado di negligenza, all'eventuale reiterazione ed all'effettivo disservizio). In caso di ritardato pagamento delle rate trimestrali del canone (art. 5 del presente Capitolato) e delle rate trimestrali delle spese di conduzione e manutenzione (art. 3.2 del presente Capitolato), la Stazione Concedente si riserva la facoltà di applicare penali in misura pari ad € 25 al giorno per ogni giorno di ritardo. L'esecuzione parziale o difforme è considerata inadempimento. L'irrogazione della penale non esclude l'obbligo di risarcimento dell'eventuale maggior danno, quando accertato.

Nel caso in cui dall'inadempimento derivino sanzioni amministrative a carico della stazione appaltante, all'importo della relativa penale andrà aggiunto quello della summenzionata sanzione.

Qualora la somma delle penali irrogate in corso di esecuzione ecceda il 10% dell'importo del canone annuo di aggiudicazione, il responsabile del procedimento, sentito il direttore dell'esecuzione, può promuovere l'avvio della risoluzione del contratto per inadempimento.

La penale deve essere pagata entro gg. 30 dalla relativa comunicazione. Il pagamento va effettuato in favore di ASUR Area Vasta 4 - **UNICREDIT IT 02Y 02008 02626 000105662449**; causale "penale contratto (specificare oggetto e CIG)". In mancanza sarà garantita dall'eventuale credito dell'aggiudicatario relativo al contratto del quale trattasi oppure dalla cauzione definitiva, fermo l'obbligo di reintegro entro gg. 15 dalla richiesta.

## 9. Gestione del personale dell'aggiudicatario

Ogni spesa ed onere connessi alla gestione del personale del concessionario saranno a carico del concessionario stesso, che nell'assunzione e nell'impiego del personale garantisce il rispetto del CCNL di categoria, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, con particolare riferimento agli obblighi sanitari, retributivi, contributivi ed assicurativi o comunque derivanti da disposizioni di legge o accordi contrattuali e sindacali. Il personale impiegato deve essere formato, informato e competente in relazione alle mansioni cui è destinato. Entro la data di avvio dell'esecuzione, il concessionario deve comunicare alla Stazione Concedente l'elenco del personale destinato al servizio di cui alla concessione in oggetto. Tale elenco dovrà essere aggiornato, sulla base di eventuali cessazioni e relativi nuovi inserimenti. Il personale impiegato per il servizio dovrà indossare abbigliamento idoneo sia dal punto di vista igienico-sanitario che di sicurezza. I colori delle divise dovranno essere concordati con la Direzione Medico Ospedaliera al fine di evitare confusione con quelli del personale interno. Il personale dovrà essere identificabile tramite logo/denominazione del concessionario, nominativo (o codice identificativo) e fotografia personali. Nessun rapporto di lavoro viene ad instaurarsi tra Stazione Concedente ed il personale del concessionario impiegato alla concessione, che resta sotto ogni profilo alle dipendenze e sotto l'esclusiva responsabilità del concessionario medesimo. A completamento ed integrazione di quanto sopra previsto, al personale impiegato è fatto inoltre obbligo di:

- rispettare i principi del codice di comportamento dei pubblici dipendenti (DPR 62/2013);
- salvo esplicito esonero, parlare e comprendere la lingua italiana;
- mantenere un comportamento consono, rispettoso delle norme di cortesia e buona educazione, etica e deontologia del lavoro;
- evitare di arrecare intralcio o disturbo alle attività della Stazione Concedente;
- garantire il corretto uso e/o consumo del materiale posto eventualmente a disposizione dalla Stazione Concedente;
- avere cura della pulizia e dell'igiene degli indumenti da lavoro;
- non accettare compensi o regalie.

### 9.1 Responsabilità del concessionario

Il concessionario è responsabile del comportamento del personale che lo coadiuva, sia che si tratti di congiunti che di dipendenti, ed è altresì responsabile del possesso, da parte dei propri collaboratori, di tutti i requisiti richiesti dalle vigenti leggi di pubblica sicurezza e sanitarie. Il concessionario è inoltre responsabile, direttamente ed esclusivamente, di ogni danno a persone e/o a cose che possa derivare dall'espletamento delle prestazioni oggetto della presente concessione ad essa imputabili od ai suoi dipendenti e/o collaboratori e dei quali fossero chiamate a rispondere la Stazione Concedente, che fin da ora si intende esonerata da qualsiasi pretesa. Il concessionario è altresì responsabile per qualsiasi danno a persone e/o a cose, compresi i danni

---

#### Azienda Sanitaria Unica Regionale

Sede Legale: via Oberdan, 2 – 60122 Ancona  
C.F. e P.IVA 02175860424

#### Area Vasta n. 4

Sede Amministrativa: Via Zeppilli, 18 – 63900 Fermo - FM  
Tel. 0734.625111 - Fax 0734.6252019

e-mail: [direzione.av4@sanita.marche.it](mailto:direzione.av4@sanita.marche.it) - Pec: [areaavasta4.asur@emarche.it](mailto:areaavasta4.asur@emarche.it) - [www.asurzona11.marche.it](http://www.asurzona11.marche.it)

a dipendenti e collaboratori, che si verificassero all'interno del locale adibito allo svolgimento dell'attività prevista in concessione e dei quali fosse chiamata a rispondere la Stazione Concedente che si intende sin da ora sollevata da qualsiasi pretesa.

#### 10. Responsabile di commessa

L'aggiudicatario comunica entro la data di stipula del contratto nome e recapiti (telefono cellulare, fax, e-mail e PEC) del responsabile della commessa, avente titolo e mandato per impegnare l'aggiudicatario stesso e spenderne il nome in tutto quanto riferito all'appalto in oggetto. Le comunicazioni ordinarie tra le parti avvengono mediante posta elettronica, salvo che la natura o l'oggetto della comunicazione (a titolo esemplificativo contestazione di inadempimento, penali, risoluzione o recesso) non richiedano l'utilizzo della PEC.

Qualora in fase di offerta sia stato indicato un nominativo e lo stesso sia stato oggetto di valutazione in ordine alla capacità professionale (capacità tecnica) oppure alla qualità dell'offerta, è vietata la sostituzione del predetto responsabile di commessa fatta salva autorizzazione del DEC previa verifica dell'equivalenza tecnica del curriculum.

#### 11. Durata e avvio esecuzione

Il concessionario, entro 60 giorni dalla data di stipula del contratto, dovrà provvedere all'adattamento e all'arredo del locale ex art. 3.1 del presente Capitolato. Entro tale termine è altresì tenuto all'avvio dell'esecuzione (termine iniziale) di tutte altre obbligazioni contrattuali. Fermo quanto stabilito dall'art. 109 D. Lgv. 50/2016 in tema di recesso anticipato, il contratto ha durata iniziale di mesi 72, che decorrono convenzionalmente dal primo giorno del mese successivo al termine iniziale; con opzione di proroga o rinnovo fino ad ulteriori mesi 36, anche frazionabili, ai sensi dell'art. 35 comma 4 D. Lgv. 50/2016. La proroga sarà considerata opzione ai sensi dell'art. 35 comma 4 D. Lgv. 50/2016. Successivamente alla scadenza iniziale, le parti hanno facoltà di apportare modifiche o migliorie di dettaglio tali da meglio corrispondere all'interesse pubblico perseguito; comprese migliorie economiche a favore della Stazione Concedente.

#### 12. Condizioni economiche

Le condizioni economiche della presente concessione resteranno invariate per tutta la durata del contratto. In considerazione dell'evoluzione del fenomeno pandemico attualmente in corso e dell'attuale "Piano di emergenza Covid-19 Ospedale Murri", di cui alla Nota Prot. 14701/16/03/2020/ASURDG/FMDIR/P e ss.mm.ii., il canone concessorio da corrispondere sarà determinato – in funzione dell'effettivo livello di emergenza da Covid-19 individuato, di volta in volta, da apposita disposizione del Direttore di Area Vasta – secondo la seguente tabella:

LIVELLI DI EMERGENZA	CANONE CONCESSORIO
Nessuna emergenza	100% del canone di aggiudicazione
Livello 1: emergenza grave	50% del canone di aggiudicazione
Livello 2: emergenza severa	25% del canone di aggiudicazione
Livello 3: emergenza massima	0% del canone di aggiudicazione

L'aggiudicatario, anche in costanza di vigenza dei predetti livelli di emergenza, è comunque tenuto ad erogare il servizio oggetto della concessione, salvo i limiti imposti dai relativi Provvedimenti delle Autorità statali, regionali o locali.

#### 13. Informazioni relative alla concessione

Il concessionario assume l'obbligo di comunicare periodicamente, e comunque entro gg. 30 dalla richiesta e nelle modalità contrattualmente previste, le informazioni e i dati organizzativi ed economici rilevanti per il contratto del quale trattasi (a titolo esemplificativo, se pertinenti: filiera dei fornitori, dipendenti e personale impiegato, dati economici e fatturato etc.).

#### 14. Garanzia definitiva

Ai sensi dell'art.103 D. Lgv. 50/2016, al quale si rinvia per ogni maggior dettaglio, l'aggiudicatario è obbligato a costituire garanzia definitiva del 10% dell'importo contrattuale di aggiudicazione, entro la data di stipula del contratto. Lo svincolo della garanzia provvisoria, se prestata, sarà comunicato per iscritto solo successivamente al ricevimento di regolare cauzione definitiva. La garanzia definitiva deve essere rilasciata da istituto italiano od estero ammesso ad operare in Italia ed iscritto nel Registro unico

#### Azienda Sanitaria Unica Regionale

Sede Legale: via Oberdan, 2 – 60122 Ancona  
C.F. e P.IVA 02175860424

#### Area Vasta n. 4

Sede Amministrativa: Via Zeppilli, 18 – 63900 Fermo - FM  
Tel. 0734.625111 - Fax 0734.6252019

e-mail: [direzione.av4@sanita.marche.it](mailto:direzione.av4@sanita.marche.it) - Pec: [areavasta4.asur@emarche.it](mailto:areavasta4.asur@emarche.it) - [www.asurzona11.marche.it](http://www.asurzona11.marche.it)



degli intermediari assicurativi o nell'Elenco degli intermediari dell'Unione Europea come risultante da IVASS. Essa dovrà coprire l'intero periodo di validità del contratto ed essere estesa in caso di proroga o rinnovo. Sarà restituita su richiesta espressa dell'aggiudicatario al termine del contratto, dopo aver accertato la completa e regolare esecuzione del contratto. Lo svincolo sarà efficace solo se comunicato per iscritto dalla Stazione Concedente. Ai sensi del succitato art. 103 D. Lgv. 50/2016 comma 11 è facoltà della Stazione Concedente esonerare l'aggiudicatario dalla prestazione della garanzia, subordinatamente ad una miglioria del prezzo di aggiudicazione. In caso di concorrenti plurimi (RTI e Consorzi), la cauzione deve essere stipulata da – ed in favore di – tutti i concorrenti partecipanti.

#### 15. Responsabilità e assicurazione per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi

L'aggiudicatario si impegna a manlevare e a tenere indenne la Stazione Concedente da qualsiasi richiesta di risarcimento che terzi dovessero avanzare nei confronti della stessa per danni direttamente o indirettamente derivanti dalle prestazioni oggetto di appalto.

L'aggiudicatario è obbligato a disporre di polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalla Stazione Concedente contro la responsabilità civile per danni causati a terzi (persone fisiche, beni mobili e beni immobili) per tutta la durata dell'esecuzione oppure della garanzia, compresa eventuale estensione qualora esercitata.

Il massimale per l'assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi è pari al cinque per cento dell'ammontare netto del valore iniziale del contratto escluse opzioni non ancora esercitate, con un minimo di € 500.000,00 ed un massimo di € 5.000.000,00. L'obbligo di copertura assicurativa decorre dalla data di avvio dell'esecuzione e cessa alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dal termine finale dell'esecuzione risultante dal contratto ovvero dall'effettiva cessazione delle prestazioni, se successiva al predetto termine finale.

L'aggiudicatario trasmette alla stazione appaltante copia della polizza, oppure del certificato di polizza, entro la data di stipula del contratto ovvero, in caso di esecuzione d'urgenza, entro il termine di avvio dell'esecuzione stessa. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia.

Qualora l'aggiudicatario presenti una polizza di durata inferiore a quella contrattuale, è obbligato a trasmettere la documentazione relativa alla nuova copertura assicurativa non oltre gg. 30 dalla data di scadenza della precedente. In ogni caso dovrà essere assicurata copertura senza soluzione di continuità.

#### 16. Tracciabilità dei flussi finanziari

A pena di nullità del contratto ovvero di risoluzione dello stesso, l'aggiudicatario è tenuto agli obblighi di tracciabilità di cui alla L. 136/2010. Si richiama in particolare il dovere di comunicare all'UOC Supporto Area Contabilità e Bilancio AV4 (fax 0734/6252851 tel. 0734/6252899 PEC [areavasta4.asur@emarche.it](mailto:areavasta4.asur@emarche.it)) gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro gg. 7 dalla loro accensione nonché, entro lo stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Tutti i documenti contabili (fattura, bonifico etc.) devono riportare il CIG di gara. Gli obblighi di tracciabilità si estendono agli eventuali subappaltatori e sub-contraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture. Parimenti a pena di nullità, l'aggiudicatario è pertanto obbligato ad inserire nei rispettivi contratti "di filiera" un'apposita clausola con cui ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della succitata L. 136/2010. Al fine di consentire i relativi controlli, l'aggiudicatario è parimenti obbligato a trasmettere alla Stazione Concedente copia dei rispettivi contratti "di filiera". Inoltre, qualora l'aggiudicatario, il subappaltatore o il subcontraente abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la Stazione Appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

#### 17. Subappalto

Il concessionario indica alla stazione concedente dati anagrafici, recapiti e rappresentanti legali dei subappaltatori coinvolti nei lavori o nei servizi in quanto noti al momento della richiesta. Il concessionario in ogni caso comunica alla Stazione Concedente ogni modifica di tali informazioni intercorsa durante la concessione, nonché le informazioni richieste per eventuali nuovi subappaltatori successivamente coinvolti nei lavori o servizi. Tale disposizione non si applica ai fornitori.

---

#### Azienda Sanitaria Unica Regionale

Sede Legale: via Oberdan, 2 – 60122 Ancona  
C.F. e P.IVA 02175860424

#### Area Vasta n. 4

Sede Amministrativa: Via Zeppilli, 18 – 63900 Fermo - FM  
Tel. 0734.625111 - Fax 0734.6252019

e-mail: [direzione.av4@sanita.marche.it](mailto:direzione.av4@sanita.marche.it) - Pec: [areavasta4.asur@emarche.it](mailto:areavasta4.asur@emarche.it) - [www.asurzona11.marche.it](http://www.asurzona11.marche.it)

Il concessionario resta responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione concedente. Il concessionario è obbligato solidalmente con il subappaltatore nei confronti dei dipendenti dell'impresa subappaltatrice, in relazione agli obblighi retributivi e contributivi previsti dalla legislazione vigente.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

Qualora la natura del contratto lo consenta, è fatto obbligo per la stazione concedente di procedere al pagamento diretto dei subappaltatori, sempre, in caso di microimprese e piccole imprese, e, per le altre, in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore o in caso di richiesta del subappaltatore. Il pagamento diretto è comunque subordinato alla verifica della regolarità contributiva e retributiva dei dipendenti del subappaltatore. In caso di pagamento diretto il concessionario è liberato dall'obbligazione solidale di cui al comma 5.

Si applicano, altresì, le disposizioni previste dai commi 10, 11 e 17 dell'articolo 105 del D.lgs. 50/2016.

I subappaltatori dovranno mantenere, per tutta la durata del presente contratto, i requisiti richiesti dal disciplinare di gara nonché dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate. L'aggiudicatario si impegna a depositare presso la Stazione Concedente, almeno venti giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività, la copia autentica del contratto di subappalto, corredato da: certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti previsti per l'appaltatore principale, nonché quelli previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese, nonché la certificazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti dalla vigente normativa, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate; corredato altresì da dichiarazione concernente l'esistenza o meno di forme di controllo ex art. 2359 c.c. .

L'aggiudicatario si obbliga a manlevare e tenere indenne la Stazione Concedente ed eventuali terzi da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'aggiudicatario il quale rimane l'unico e solo responsabile della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata ed ha conseguentemente l'obbligo di risolvere tempestivamente il contratto di subappalto, qualora durante l'esecuzione dello stesso, vengano accertati gravi inadempimenti dell'impresa subappaltatrice; in tal caso l'aggiudicatario non avrà diritto ad alcun indennizzo né al differimento dei termini di esecuzione del contratto.

L'aggiudicatario è tenuto alla puntualità nel pagamento del corrispettivo al subappaltatore. I costi della sicurezza relativi alle prestazioni affidate in subappalto devono essere corrisposti senza alcun ribasso.

L'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto. In caso di inadempimento agli obblighi di cui ai precedenti comma, la Stazione Concedente potrà risolvere il Contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno.

La Stazione Concedente rilascia il certificato di regolare esecuzione scomputando dall'intero valore dell'appalto quello relativo a quanto eseguito tramite subappalto. Coerentemente, il subappaltatore può chiedere certificazione relativa alle prestazioni di subappalto realmente eseguite.

#### 18. Attestazione corretta esecuzione

Con riferimento alla regolare esecuzione della concessione, si rammenta come a norma del DPR 445/2000 come modificato dalla L 183/2011 (Legge di Stabilità 2012) le relative eventuali certificazioni (o attestazioni) rilasciate dalla PA siano valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati e che sulle certificazioni da produrre ai soggetti privati debba essere apposta, a pena di nullità, la dicitura: *«Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi»*. Le PPAA devono pertanto *«... acquisire d'ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47, nonché tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni»*. Tanto evidenziato, qualora l'aggiudicatario intendesse comunque richiedere un'attestazione di regolare esecuzione, dovrà farlo inviando la relativa istanza all'UOC Bilancio AV4 all'indirizzo di posta elettronica [sergio.cocciaretto@sanita.marche.it](mailto:sergio.cocciaretto@sanita.marche.it), comprensiva delle seguenti informazioni a pena di irricevibilità: oggetto; determina di affidamento (se pertinente); CIG; RUP (se pertinente); periodo di riferimento e relativo fatturato. La Stazione Concedente darà riscontro entro gg. 30 dal ricevimento di regolare istanza. *In caso*

---

#### Azienda Sanitaria Unica Regionale

Sede Legale: via Oberdan, 2 – 60122 Ancona  
C.F. e P.IVA 02175860424

#### Area Vasta n. 4

Sede Amministrativa: Via Zeppilli, 18 – 63900 Fermo - FM  
Tel. 0734.625111 - Fax 0734.6252019

e-mail: [direzione.av4@sanita.marche.it](mailto:direzione.av4@sanita.marche.it) - Pec: [areavasta4.asur@emarche.it](mailto:areavasta4.asur@emarche.it) - [www.asurzona11.marche.it](http://www.asurzona11.marche.it)

di subappalto, ai sensi dell'art. 105 comma 22 D. Lgv. 50/2016, la Stazione Appaltante rilascia il certificato scomputando dall'intero valore dell'appalto quello relativo a quanto eseguito tramite subappalto. Coerentemente, il subappaltatore può chiedere certificazione relativa alle prestazioni di subappalto realmente eseguite.

#### 19. Risoluzione

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 108 D. Lgv. 50/2016 (risoluzione), oltre a quanto previsto dagli artt. 1453 e seguenti del Codice Civile, la Stazione Appaltante potrà risolvere il contratto, nei seguenti casi:

- a. Carezza, anche sopravvenuta, dei requisiti generali di cui all'art. 80 D. Lgv. 50/2016;
- b. Carezza, anche sopravvenuta, dei requisiti speciali eventualmente necessari all'espletamento dell'attività oggetto dell'appalto;
- c. Grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali, risultante dalla comminazione di una o più penali complessivamente non inferiori al 10% del valore dell'importo del canone annuo di aggiudicazione;
- d. Violazione del divieto di cessione del contratto e/o dei limiti al subappalto;
- e. Interruzione delle prestazioni oggetto della concessione;
- f. Grave violazione degli obblighi di riservatezza;
- g. Grave violazione delle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
- h. Grave violazione degli obblighi di sicurezza;
- i. Mancato rispetto del termine di avvio delle prestazioni, che si protragga oltre il doppio del termine di attivazione delle prestazioni;

In caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva (DURC) negativo per due volte consecutive, la Stazione Concedente avrà il diritto di risolvere il contratto, previa contestazione degli addebiti e assegnazione a quest'ultimo di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni. La risoluzione del contratto per colpa dell'aggiudicatario importa escussione della garanzia definitiva residua; fatto salvo l'eventuale maggior danno. In caso di risoluzione del contratto, l'aggiudicatario si impegna comunque a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità delle prestazioni oggetto di appalto fino a nuovo affidamento, se richiesto dalla Stazione Concedente.

#### 20. Foro competente

La definizione delle controversie derivanti dall'esecuzione del presente contratto è devoluta all'Autorità Giudiziaria Ordinaria competente del Foro di Fermo, fatti salvi i casi che la legge devolve alla competenza esclusiva del Giudice Amministrativo.

#### 21. Cessione di contratto

Ai sensi dell'art. 105 D. Lgv. 50/2016, il contratto non può essere ceduto a pena di nullità, escussione della garanzia definitiva e risoluzione del contratto medesimo. Pertanto, il trasferimento delle obbligazioni ad un soggetto terzo, sia pure solo parziale, non potrà in nessun caso produrre effetti giuridici, all'infuori di quelli sanzionatori sopra indicati.

#### 22. Patto di integrità

Il Patto d'Integrità ASUR, disponibile al link <http://156.54.71.86/web/guest/patto-di-integrita>, stabilisce la reciproca e formale obbligazione, tra Stazione Appaltante ASUR gli operatori economici, di improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, nonché l'esplicito impegno a contrastare fenomeni di corruzione e non compiere alcun atto che possa influenzare indebitamente o distorcere il corretto svolgersi delle procedure di affidamento e, in caso di aggiudicazione, la successiva esecuzione del contratto. La stipula del contratto importa formale adesione.

#### 23. Riservatezza

I dati dell'aggiudicatario, ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) e del D.lgs. 196/2003 - così come modificato dal D.lgs. 101/2018 - saranno trattati dall'ASUR MARCHE, anche con strumenti informatici, unicamente per lo svolgimento degli adempimenti di istituto, di legge e dei regolamenti in materia, correlati al rapporto contrattuale ed alla gestione amministrativa e contabile dello stesso. Con il presente capitolato/contratto si trasmette l'informativa di cui all'art.13 GDPR. L'aggiudicatario riconosce e accetta che qualora l'oggetto contrattuale comporti il trattamento di dati personali per conto dell'ASUR MARCHE, lo stesso sarà designato e costituito, con la stipula del contratto e in relazione all'espletamento dell'appalto, quale Responsabile

---

#### Azienda Sanitaria Unica Regionale

Sede Legale: via Oberdan, 2 – 60122 Ancona  
C.F. e P.IVA 02175860424

#### Area Vasta n. 4

Sede Amministrativa: Via Zeppilli, 18 – 63900 Fermo - FM  
Tel. 0734.625111 - Fax 0734.6252019

e-mail: [direzione.av4@sanita.marche.it](mailto:direzione.av4@sanita.marche.it) - Pec: [areavasta4.asur@emarche.it](mailto:areavasta4.asur@emarche.it) - [www.asurzona11.marche.it](http://www.asurzona11.marche.it)

esterno del Trattamento dei dati nel rispetto dei principi e degli obblighi previsti dal Regolamento UE n. 679/2016(GDPR) e dalla vigente normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali, specialmente in riferimento alle disposizioni di cui all'art. 28 GDPR.

L'aggiudicatario si impegna a rispettare quanto previsto dal Regolamento UE n. 679/2016 e dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto. Si impegna ad imporre l'obbligo di riservatezza a tutte le persone che, direttamente e/o indirettamente verranno a conoscenza delle informazioni riservate. L'aggiudicatario dovrà ottemperare diligentemente a tutti gli obblighi previsti dalla predetta legge a carico del responsabile del trattamento nonché formare i propri dipendenti sui loro obblighi e vigilare sull'operato dei propri incaricati del trattamento.

Il legale rappresentante dell'aggiudicatario dà atto del ricevimento dell'informativa di cui all'art.13 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR).

#### 24. Clausole vessatorie

Ai fini e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, il concessionario approva esplicitamente e specificatamente l'allegato "clausole vessatorie", concernente le seguenti clausole:

- Adattamento locale (art. 3.1);
- Canone e pagamenti (art. 5);
- Verifiche (art. 7);
- Penali (art. 8);
- Durata e avvio esecuzione (art. 11);
- Risoluzione (art. 19).

#### 25. Allegati

Al contratto di concessione saranno allegati, anche per relationem, i seguenti documenti:

- I. Clausole vessatorie
- II. Planimetria locale
- III. Listino prezzi BAR P.O "A. Murri" di Fermo
- IV. Listino prezzi set Distributori automatici P.O. "A. Murri" di Fermo

##### Allegato I: Clausole vessatorie

Ai fini e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, il concessionario approva esplicitamente e specificatamente l'allegato "clausole vessatorie", concernente le seguenti clausole:

- Adattamento locale (art. 3.1);
- Canone e pagamenti (art. 5);
- Verifiche (art. 7);
- Penali (art. 8);
- Durata e avvio esecuzione (art. 11);
- Risoluzione (art. 19).

##### Allegato II: Planimetria locale

*(Documento in Atti e trasmesso su richiesta a mezzo pec all'indirizzo [areavasta4.asur@emarche.it](mailto:areavasta4.asur@emarche.it))*

---

#### Azienda Sanitaria Unica Regionale

Sede Legale: via Oberdan, 2 – 60122 Ancona  
C.F. e P.IVA 02175860424

#### Area Vasta n. 4

Sede Amministrativa: Via Zeppilli, 18 – 63900 Fermo - FM  
Tel. 0734.625111 - Fax 0734.6252019

e-mail: [direzione.av4@sanita.marche.it](mailto:direzione.av4@sanita.marche.it) - Pec: [areavasta4.asur@emarche.it](mailto:areavasta4.asur@emarche.it) - [www.asurzona11.marche.it](http://www.asurzona11.marche.it)

Allegato III: Listino prezzi BAR P.O “A. Murri” di Fermo

BEVANDE CALDE		PASTICCERIA DOLCE E SALATA		BEVANDE FREDDE	
Caffè espresso	€ 0,90	Pasticceria (al pz.)	€ 1,00	Acqua minerale (bottiglia da 0,5 lt.)	€ 0,50
Caffè d’orzo	€ 0,90	Tramezzini	€ 2,00	Acqua minerale (bottiglia da 1 lt.)	€ 1,00
Caffè deca	€ 0,90	Toast	€ 2,00	Tè freddo (0,5 lt)	€ 1,00
Caffè ginseng	€ 0,90	Panini farciti	€ 2,50	Lattina (33 cl)	€ 1,20
Cappuccino	€ 1,20	Piadine farcite	€ 3,50	Spremute di frutta	€ 2,50

Allegato IV: Listino prezzi set Distributori automatici P.O. “A. Murri” di Fermo

BEVANDE CALDE		GENERI ALIMENTARI		BEVANDE FREDDE	
Caffè espresso	€ 0,70	Cracker, Taralli	€ 0,80	Acqua minerale (bottiglia da 0,5 lt.)	€ 0,50
Caffè d’orzo	€ 0,70	Schiacciatine	€ 0,80	Acqua minerale (bottiglia da 1 lt.)	€ 1,00
Caffè deca	€ 0,70	Croissant, Brioches, Pastafrolla	€ 0,90	Tè freddo (0,5 lt.)	€ 1,00
Tè	€ 0,70	Tortine, Wafer, Ringo	€ 1,00	Lattina (33 cl)	€ 1,20

**Azienda Sanitaria Unica Regionale**

Sede Legale: via Oberdan, 2 – 60122 Ancona  
C.F. e P.IVA 02175860424

**Area Vasta n. 4**

Sede Amministrativa: Via Zeppilli, 18 – 63900 Fermo - FM  
Tel. 0734.625111 - Fax 0734.6252019

e-mail: [direzione.av4@sanita.marche.it](mailto:direzione.av4@sanita.marche.it) - Pec: [areavasta4.asur@emarche.it](mailto:areavasta4.asur@emarche.it) - [www.asurzona11.marche.it](http://www.asurzona11.marche.it)